

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2020

E' arrivato il momento della consueta richiesta, da presentare al datore di lavoro, per **l'Assegno del Nucleo Familiare (ANF)** periodo di validità:

1 luglio 2020 - 30 giugno 2021

Che cos'è l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF)?

E' una provvidenza per sostenere economicamente le famiglie dei lavoratori dipendenti, parasubordinati e pensionati.

L'importo dell'assegno varia in base alla composizione del nucleo familiare e del reddito percepito dallo stesso.

Quali sono i componenti del nucleo familiare?

Sono:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili;
- dal 1.1.2007 i **nuclei familiari numerosi**, certificati dall' INPS (cfr mod di dichiarazione all) composti cioè **da almeno 4 figli** o equiparati di età inferiore a 26 anni, hanno diritto all'assegno al nucleo familiare oltre che per i figli minori anche per i maggiori di anni 18 (compiuti) ed inferiore a 21 anni purchè studenti o apprendisti.
- fratelli, sorelle e nipoti collaterali (ovvero i figli di fratelli o sorelle); nipoti diretti se di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili.

A quanto ammonta l'assegno?

La misura dell'ANF varia in relazione alla tipologia del nucleo familiare, al numero dei componenti ed al reddito posseduto **da tutti i soggetti costituenti il nucleo familiare**. L' **INPS, anno per anno, rende noti i nuovi livelli di reddito per l' A.N.F.** per i lavoratori dipendenti, rivalutando i precedenti sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istat, ed i **relativi importi dell' assegno**.

Quali sono i redditi da considerare?

Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (es. periodo 1/7/2020 - 30/6/2021 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 2019). Circa la tipologia i redditi da dichiarare sono quelli assoggettabili all' Irpef e precisamente: da lavoro dipendete e assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione etc), i redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoratore autonomo, da terreni, fabbricati e immobili, al lordo dell'eventuale detrazione dell' abitazione principale, e quelli soggetti a ritenuta alla fonte (ad es. interessi su depositi bancari, postali e su titoli), se superiori a euro 1.032,91"

Quando si deve presentare la domanda?

La domanda di ANF si deve presentare **a partire dal 1 luglio di ciascun anno** (salvo variazione del nucleo familiare in corso d'anno) ed ha validità sino al 30 giugno dell'anno successivo (01/7/2020 – 30/06/2021)

E' possibile richiedere l' ANF per gli anni passati?

SI. Si possono recuperare i cinque anni precedenti nel caso non se ne sia usufruito.

Anche le "famiglie di fatto" possono beneficiare dell'ANF?

Sì, purchè la domanda sopra indicata sia preceduta dalla richiesta di autorizzazione, da

presentare all'Inps (cfr mod ANF 42 all), per il riconoscimento ad includere il figlio naturale all'interno del proprio nucleo allegando uno stato di famiglia. Tale domanda è da presentarsi da parte di uno solo dei genitori, ed in questo caso il reddito da indicare è solo quello del richiedente (ed eventualmente dei figli). Analogo discorso vale anche in caso di "separazioni" e/o divorzi", con la precisazione che le richieste vengano fatte dalla persona alla quale i figli sono "affidati" o con la quale risiedono nel caso di affidamento congiunto.

A quanto ammonta l'ANF per le lavoratrici/lavoratori part-time?

Alle lavoratrici/lavoratori occupati a tempo parziale spetta l' ANF nella misura settimanale intera soltanto **se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana**. Se il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.

NOTA BENE

Si ha diritto all'assegno se almeno il 70% del reddito del nucleo familiare è costituito da lavoratore dipendente e/o pensione. Qualora invece oltre il 30% del reddito fosse costituito da altre tipologie (ad es: lavoro autonomo, percezione, canoni di locazione, etc...) si perderebbe il diritto alla percezione dell' ANF.

IMPORTANTE:

Come già ricordato, a decorrere dal 1/4/2019 le domande di assegno per il nucleo familiare devono essere presentate **direttamente** all'INPS **esclusivamente** in modalità telematica e non più al datore di lavoro come fatto finora con il modello ANF/DIP cartaceo.

Sarà, quindi, necessario inviare richiesta mediante uno dei seguenti canali:

- 1) **SITO UFFICIALE dell'INPS**, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, **se in possesso di PIN dispositivo identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi**;
- 2) **Patronati e intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Una volta presentata l'istanza online, L'Inps si occuperà della definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta individuando gli importi spettanti e saranno messi a disposizione della Banca che provvederà quindi ad erogare gli importi con le consuete modalità unitamente alla retribuzione mensile. Gli utenti in possesso del Pin Dispositivo potranno altresì visionare l'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione Domanda" disponibile nell'area riservata del sito Inps.

Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare INPS nr. 45 del 22 marzo 2019 e al Documento di Normativa D 00649.

In allegato vi rimettiamo:

- **le tabelle con le fasce di reddito a seconda della tipologia di famiglia ed i relativi importi dell' A.N.F.**

24 Giugno 2020

La Segreteria